

### IN QUESTA EDIZIONE



1. Il pagamento del saldo delle imposte comunali sugli immobili IMI/IMU/IMIS/TASI
2. Il trattamento tributario delle spese per prestazioni alberghiere e per le somministrazioni di alimenti e bevande durante le trasferte e non, il trattamento tributario delle spese di trasporto nonché delle indennità chilometriche e indennità forfettarie
3. Il trattamento tributario delle spese per servizi di mensa, delle spese per le cene aziendali con i dipendenti/collaboratori, delle spese per l'acquisto di alimenti e bevande, delle spese promozionali di vendita, nonché delle spese riferite all'acquisto di beni e servizi omaggiati
4. Il trattamento tributario delle spese di intrattenimento e delle spese di ospitalità, nonché delle spese di pubblicità e di altre spese inerenti

**1**

### **Il pagamento del saldo delle imposte comunali sugli immobili IMU/IMI/IMIS/TASI**

Per tutti i clienti

Il saldo dell'Imposta Municipale Immobiliare scade il 16 dicembre di ogni anno. In sede di pagamento della prima rata dell'Imposta Municipale Immobiliare (16 giugno di ogni anno), i comuni, sia per l'IMI in Alto Adige (a Trento è l'IMIS) come anche per l'IMU/TASI sul restante territorio nazionale, hanno inviato il calcolo dell'importo dovuto a titolo di "IMI/IMU/IMIS/TASI" e i relativi modelli di pagamento.

Qualora dal pagamento della prima rata di tale imposta, fino al 15 dicembre del corrente anno siano intervenute/interverranno modifiche nel possesso di immobili/diritti reali su immobili, Vi chiediamo di voler comunicare questi via mail/per telefono al nostro consulente

di riferimento quanto prima possibile e comunque entro il 03.12.2019; in caso di mancata comunicazione partiamo dal presupposto che nessuna variazione sia intervenuta a riguardo e ci comporteremo di conseguenza.

Partiamo dal presupposto che il calcolo inviatovi dai rispettivi comuni in sede del pagamento della prima rata abbiate già inviato al nostro consulente di riferimento in sede del pagamento della prima rata, come anche eventuali rettifiche nel calcolo dell'Imposto Comunale sugli Immobili; in caso contrario, Vi chiediamo gentilmente di voler mandare ancora adesso via mail tale documentazione di calcolo, ai fini della quadratura dei relativi importi con i relativi dati già in nostro possesso e in ogni caso chiediamo l'invio, quanto prima possibile, al nostro consulente di riferimento, della completa documentazione inviatovi di comuni ai fini del calcolo del saldo (documentazione che dovrebbe essere già da voi percepita e/o di immediato ricevimento).

Vi ricordiamo ancora una volta che secondo il regolamento statale, per gli immobili concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado (genitori e figli), è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU con la conseguente possibilità, da parte del comune, di assimilare detti immobili all'abitazione principale; a tal fine serve la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Municipale Immobiliare (in particolare per gli immobili siti in Alto Adige conviene di informarsi comunque presso il rispettivo comune in quanto normalmente si richiede l'attestazione dei requisiti nella forma di un'autodichiarazione).

## **2 Il trattamento tributario delle spese per prestazioni alberghiere e per le somministrazioni di alimenti e bevande durante le trasferte e non, il trattamento tributario delle spese di trasporto nonché delle indennità chilometriche e indennità forfettarie**

Per tutti i clienti

---

In seguito riportiamo una pro-memoria per aiutarvi a inquadrare meglio il trattamento tributario delle spese per prestazioni alberghiere e per le somministrazioni di alimenti e bevande durante le trasferte e non.

TIPOLOGIA DI SPESA	SOGGETTO FRUITORE	DETRAZIONE DELL'IVA	DEDUCIBILITÀ DEL COSTO	TASSAZIONE IN CAPO AL DIPENDENTE O AMMINISTRATORE (FRINGE-BENEFIT)
<b>Prestazioni al-</b>	Fruitori del servi-	L'IVA della fattura	E' <b>deducibile il</b>	Non applicabile,

<p><b>berghiere</b> e <b>somministrazioni di alimenti e bevande in generale</b>, indifferentemente se nel o fuori dal Comune di esercizio dell'attività (al di fuori dei due casi di trasferta nel o fuori dal Comune sede di lavoro, dei dipendenti e degli amministratori dell'articolo 95, comma 3, TUIR, indicati nei due punti successivi). Il vitto e l'alloggio offerto a clienti o ad altri soggetti terzi, non considerati spesa di rappresentanza (si vedano i vari casi più avanti).</p>	<p>zio: - <b>titolare dell'impresa individuale</b> (compreso il familiare dell'impresa familiare o coniugale); - soci non amministratori (ad esempio, gli accomandanti), anche se non dovrebbero operare; - <b>clienti</b> anche potenziali o altri soggetti terzi (servizio non considerato spesa di rappresentanza, come si vedrà più avanti).</p>	<p>è detraibile, solo se nella fattura o in un'apposita nota ad essa allegata si riportano i <b>dati del fruitore del servizio</b> (circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, risposta 2). Si ritiene che basti anche solo il cognome e nome se è un dipendente o amministratore dell'azienda. L'IVA è invece indetraibile se la spesa è documentata da scontrino „parlante" e/o da ricevuta fiscale intestata, visto che necessariamente serve una fattura.</p>	<p><b>75%</b> dell'imponibile della fattura (e dell'eventuale IVA non detratta, aggiuntiva). Il 75% di deduzione ai fini delle imposte dirette spetta anche in caso di scontrini o di ricevute fiscali, se la rendicontazione del tutto verso il datore di lavoro avviene con la metodica delle note spese con le trasferte autorizzate dal datore di lavoro.</p>	<p>perché i percettori non sono né dipendenti, né amministratori.</p>
<p>Le prestazioni alberghiere e le <b>somministrazioni di alimenti e bevande durante la trasferta nel Comune</b> sede di lavoro, sia se la spesa è anticipata dal dipendente o amministratore (quindi, con rimborso analitico), sia se viene pagata dall'impresa (quindi, senza rimborso analitico).</p>	<p>Fruitori del servizio: - <b>titolare dell'impresa individuale</b> (compreso il familiare dell'impresa familiare o coniugale) - soci non amministratori (ad esempio, gli accomandanti), anche se non dovrebbero operare; - <b>clienti</b> anche potenziali o altri soggetti terzi</p>	<p>L'IVA della fattura è detraibile, solo se nella fattura o in un'apposita nota ad essa allegata si riportano i <b>dati del fruitore</b> del servizio (circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, risposta 2). Si ritiene che basti anche solo il cognome e nome se è un dipendente o amministratore dell'azienda. L'IVA è invece indetraibile se la spesa è documentata da scontrino „parlante" e/o da ricevuta fiscale intestata, visto che necessariamente serve una fattura.</p>	<p>E' <b>deducibile il 75%</b> dell'imponibile della fattura (e dell'eventuale IVA non detratta, aggiuntiva). Il 75% di deduzione ai fini delle imposte dirette spetta anche in caso di scontrini o di ricevute fiscali, se la rendicontazione del tutto verso il datore di lavoro avviene con la metodica delle note spese con le trasferte autorizzate dal datore di lavoro.</p>	<p>Le spese di <b>vitto e alloggio</b> (sia se rimborsate al fruitore con rimborso analitico, sia se pagate dall'impresa, tranne tutti i casi della mensa aziendale o interaziendale), per le <b>trasferte nel Comune, concorrono</b> a formare il reddito del percettore (come quelle di viaggio, cioè le indennità chilometriche, ma sono invece deducibili i rimborsi di</p>

	(servizio non considerato spesa di rappresentanza, come si vedrà più avanti)	tata da scontrino "parlante" e/o da ricevuta fiscale intestata, visto che necessariamente serve una fattura.	datore di lavoro.	spese di trasporto comprovate da documenti provenienti da vettori pubblici, il tutto come da articolo 51, comma 5, TUIR). Eccezioni sono previste da normativa per i cantieri di imprese di costruzione posti nello stesso comune, dove l'inerenza completa di tali spese è pertanto documentabile.
Il <b>vitto e l'alloggio</b> durante la <b>trasferta "fuori dal territorio comunale"</b> sede di lavoro, sia se la spesa è anticipata dal dipendente o amministratore (quindi, con rimborso analitico), sia se viene pagata dall'impresa (quindi, senza rimborso analitico).	Fruitori del servizio: - <b>dipendenti;</b> - <b>amministratori di società di capitali</b> (circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, risposta 3), senza partita IVA individuale; - <b>soci delle snc e accomandatari delle sas</b> (se non si segue la criticata risposta 4 della circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, in quanto si assimilano questi soggetti agli amministratori di società di capitali; altrimenti vanno compresi nel punto precedente con deduzione al 75%),	L'IVA della fattura intestata all'impresa è detraibile, solo se nella fattura o in un'apposita nota ad essa allegata si riportano i <b>dati del fruitore del servizio</b> , se diverso dall'intestatario della fattura (circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, risposta 2). Si ritiene che basti anche solo il cognome e nome, se così il fruitore è individuabile con precisione, perché è un dipendente o amministratore dell'azienda. L'IVA è indetraibile se la spesa non è documentata da fattura elettronica.	E' <b>deducibile il 100%</b> dell'imponibile della fattura (e dell'eventuale IVA non detraibile, se manca l'annotazione del fruitore del servizio o se appunto non vi è una fattura elettronica come documento di spesa). Il tutto sempre <b>nel limite giornaliero di "spese di vitto e alloggio"</b> (quindi, non solo le prestazioni alberghiere, ma anche per esempio l'affitto di un appartamento) di <b>euro 180,76</b> (euro 258,23, se all'estero) (articolo 95, comma 3, TUIR). Oltre que-	Le spese di vitto e <b>alloggio</b> (sia se rimborsate al fruitore con rimborso analitico, sia se pagate dall'impresa, tranne tutti i casi delle mense aziendali), per le <b>trasferte fuori dal Comune, non concorrono mai</b> a formare il reddito del percettore (art. 51, comma 5, TUIR), neanche se, comprensive di altre spese di viaggio e trasporto (aereo o treno), superano i euro 180,76 giornalieri (euro 258,23, se all'estero), che rilevano, invece, per la deduzione del costo.

	senza partita IVA individuale.		sti limiti, il costo è indeducibile al 100%.	
--	--------------------------------	--	--	--

In seguito riportiamo un elenco, per aiutarvi ad inquadrare il trattamento tributario delle spese di trasporto:

TIPOLOGIA DI SPESA	SOGGETTO FRUITORE	DETRAZIONE DELL'IVA	DEDUCIBILITÀ DEL COSTO	TASSAZIONE IN CAPO AL DIPENDENTE O AMMINISTRATORE (FRINGE-BENEFIT)
<b>Spese di trasporto</b> (aereo, treno, taxi, pullman o autobus, traghetto, metropolitana, ecc.), <b>sia all'interno che fuori dal Comune</b> , sia se vengono anticipate dal dipendente o amministratore (quindi, con rimborso analitico), sia se vengono pagate dall'impresa (quindi, senza rimborso analitico).	Fruitori del servizio: - <b>dipendenti</b> ; - <b>amministratori di società di capitali</b> , senza partita IVA individuale; - <b>soci delle snc e accomandatari delle sas</b> , senza propria partita IVA individuale.	L'IVA "relativa a prestazioni di trasporto di persone" è <b>indeducibile</b> , "salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa" (articolo 19 bis1, comma 1, lettera e, DPR n. 633/1972).	Le "spese di trasporto con mezzi pubblici" (aerei, treni, pullman, traghetto, taxi, autobus, metropolitana ecc.) sono <b>deducibili</b> anche se <b>anonimi</b> ma comunque rendicontati con la tecnica delle note spese.	Il rimborso analitico delle "spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore" (aereo, treno, taxi, pullman o autobus, traghetto, metropolitana, ecc.), per le trasferte sia all'interno che fuori dal Comune, <b>non concorrono</b> a formare il reddito del percettore (articolo 51, comma 5, TUIR).

In seguito riportiamo un elenco, da utilizzare pro-memoria anche ai fini contabili, per aiutarvi ad inquadrare il trattamento tributario delle indennità chilometriche e forfettarie.

TIPOLOGIA DI SPESA	SOGGETTO FRUITORE	DETRAZIONE DELL'IVA	DEDUCIBILITÀ DEL COSTO	TASSAZIONE IN CAPO AL DIPENDENTE O AMMINISTRATORE (FRINGE-BENEFIT)
<b>Indennità forfettaria per spese non documentate</b> , inerenti alla tra-	Fruitori del servizio: - <b>dipendenti</b> ; - <b>amministratori di società di</b>	Non applicabile, perché i percettori di queste indennità non sono soggetti	L'indennità forfettaria è <b>deducibile</b> al 100%, ma non ai fini IRAP (se nel rispetto dei limiti	<b>Concorrono</b> a formare il reddito del percettore "per la <b>parte eccedente</b> " <b>euro 15,49</b> al

<p>sferta o alla missione <b>fuori del territorio comunale</b>, con lista dettagliata (mance, lavanderia, telefono, parcheggio non documentato, ecc).</p>	<p><b>capitali</b>, senza partita IVA individuale; - <b>soci delle snc e accomandatari delle sas</b>, senza partita IVA individuale.</p>	<p>passivi IVA.</p>	<p>di cui alla colonna a destra) articolo 51, comma 5, TUIR.</p>	<p>giorno (euro 25,82 se all'estero). Quest' agevolazione è <b>cumulabile</b> con il rimborso analitico relativo a vitto, alloggio, e viaggio (l'indennità chilometrica, biglietti aerei, biglietti del treno ecc.) ai sensi dell' articolo 51, comma 5, TUIR.</p>
<p><b>Indennità forfettaria</b> "per le trasferte o le missioni <b>fuori del territorio comunale</b>" (anche se con auto aziendale).</p>	<p>Fruitori del servizio: - <b>dipendenti</b>; - <b>amministratori di società di capitali</b>, senza partita IVA individuale; - <b>soci delle snc e accomandatari delle sas e sapa</b>, senza partita IVA individuale.</p>	<p>Non applicabile, perché solitamente, i percettori di queste indennità non sono soggetti passivi IVA.</p>	<p>L'indennità forfettaria è <b>deducibile</b> al 100%, ma non ai fini IRAP (se nel rispetto dei limiti di cui alla colonna a destra).</p>	<p>Concorrono a <b>formare il reddito del percettore "per la parte eccedente"</b>: - <b>i euro 46,48 al giorno</b> (euro 77,47 "per le trasferte all'estero"); - i euro 30,99, se erogati oltre al rimborso analitico del vitto o alloggio o se vitto o alloggio fornito gratuitamente" dall'impresa (euro 51,64 se all'estero); - euro 15,49, se erogati oltre al rimborso vitto e alloggio (euro 25,82 se all'estero) (articolo 51, comma 5, TUIR). Questa agevolazione è pertanto <b>cumulabile</b> con il rimborso analitico del vitto e/o dell'alloggio (con riduzione dell'importo dell'indennità forfettaria),</p>

				oltre che con il rimborso del "viaggio" (l'indennità chilometrica, biglietti di trasporto, ecc.) ai sensi dell'articolo 51, comma 5, TUIR).
<b>Indennità forfettaria per le trasferte nel Comune</b> , (anche se con auto aziendale) (ad esempio, di euro 46,48, euro 77,47, euro 30,99, euro 51,64, euro 15,49 e euro 25,82) e indennità forfettaria per spese non documentate <b>per le trasferte nel Comune</b> , con lista dettagliata (mance, lavanderia, telefono, parcheggio non documentato).	Fruitori del servizio: - <b>dipendenti</b> ; - <b>amministratori di società di capitali</b> , senza partita IVA individuale; - <b>soci delle snc e accomandatari delle sas</b> , senza partita IVA individuale.	Non applicabile, perché solitamente, i percettori di queste indennità non sono soggetti passivi IVA.	Se la trasferta è <b>nel Comune</b> , le indennità forfettarie sono comunque <b>deducibili</b> , ma sono tassate al 100%, come fringe-benefit in capo al percettore.	Se la trasferta è <b>nel Comune</b> , le indennità forfettarie sono <b>tassate al 100%</b> , come fringe-benefit in capo al percettore.
<b>Indennità chilometrica</b> ("spesa di viaggio"), se il percettore è "autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà", per la trasferta " <b>fuori dal territorio comunale</b> " sede di lavoro.	Fruitori del servizio: - <b>dipendenti</b> ; - <b>amministratori di società di capitali</b> , senza partita IVA individuale; - <b>soci delle snc e accomandatari delle sas</b> senza partita IVA individuale.	Non applicabile, perché solitamente, i percettori di queste indennità non sono soggetti passivi IVA.	Le indennità chilometriche ("spese di viaggio"), solo per le trasferte effettive fuori dal Comune sono deducibili nel limite massimo del "costo di percorrenza" per "autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 cavalli fiscali se con motore diesel" (articolo 95, com-	Le "spese di viaggio" fuori dal Comune non concorrono a formare il reddito del percettore se in linea con quanto indicato nella colonna a sinistra.

			ma 3, TUIR), in base al costo chilometrico dell'ACI. Non sono deducibili i rimborsi chilometrici per il tragitto casa-lavoro, non costituenti questi una trasferta effettiva.	
--	--	--	---	--

**3**

**Il trattamento tributario delle spese per servizi di mensa, delle spese per le cene aziendali con i dipendenti/collaboratori, delle spese per l'acquisto di alimenti e bevande, delle spese riferite alle vendite promozionali, nonché delle spese riferite all'acquisto di beni e servizi omaggiati**

Per tutti i clienti

In seguito riportiamo un elenco, per aiutarvi ad inquadrare il trattamento tributario delle spese per servizi di mensa, cene aziendali con i dipendenti e per gli acquisti di alimenti e bevande:

TIPOLOGIA DI SPESA	SOGGETTO FRUITORE	DETRAZIONE DELL'IVA	DEDUCIBILITÀ DEL COSTO	TASSAZIONE IN CAPO AL DIPENDENTE O AMMINISTRATORE (FRINGE-BENEFIT)
Il servizio <b>mensa interna</b> , organizzato "direttamente dal datore di lavoro".	Fruitori del servizio: <b>dipendenti e amministratori</b> .	L'IVA è <b>detraibile</b> (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR 633/72, "somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali").	<b>Deduzione al 100%</b> (non al 75%) delle spese "per la gestione diretta di un servizio di mensa aziendale" (ad esempio, beni, servizi e manodopera per la preparazione di pasti) (circolare 3 giugno 2009, n 6/E, risposta 6).	<b>Non concorrono</b> a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe-benefit (articolo 51, comma 1, lettere c, TUIR).
Il servizio <b>mensa interna, gestito</b>	Fruitori del servizio: <b>dipendenti</b>	L'IVA è <b>detraibile</b> (articolo 19 bis1,	<b>Deduzione al 100%</b> (non al	<b>Non concorrono</b> a formare il reddito



"da terzi".	<b>e amministratori.</b>	comma 1, lettera f, DPR 633/72, "somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali).	75%) delle spese sostenute (circolare 3 giugno 2009, n. 6/E, risposta 6).	del lavoratore dipendente, come fringe-benefit (art. 51, comma 1, lettere c, TUIR).
Il servizio di "mensa esterna", tramite la stipula di "un'apposita <b>convenzione con un esercizio pubblico</b> (per esempio, un ristorante o un bar) per la fornitura" di questo servizio mensa ovvero per la "fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti".	Fruitori del servizio: <b>dipendenti e amministratori.</b>	L'IVA è <b>detraibile</b> (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR 633/72, "somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali").	<b>Deduzione al 100%</b> non al 75%) delle spese sostenute (circolare 3 giugno 2009, n.7/E, risposta 6), se questo servizio interessa la generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi"(circolare 23 dicembre 1997, n.326, paragrafo 2.2.3).	<b>Non concorrono</b> a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe-benefit (art. 51, comma 1, lettere c, TUIR).
I <b>buoni pasto</b> o i <b>ticket restaurant (elettronici)</b> , anche se utilizzati nel comune del posto di lavoro.	Fruitori del servizio: <b>dipendenti e amministratori.</b>	L'IVA del 4% (numero 37 della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972, è <b>detraibile</b> (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR 633/72, "somministrazione in mese scolastiche, aziendali o interaziendali").	<b>Deduzione al 100%</b> (non al 75%) delle spese sostenute (circolare 3 giugno 2009, n.6/E, risposta 8.	<b>Non costituiscono un fringe-benefit</b> "fino all'importo complessivo giornaliero" di <b>euro 5,29 (euro 7 dal 1° luglio 2015, se tracciati in forma elettronica)</b> ". Questi limiti sono da calcolarsi con riferimento a ciascun giorno lavorativo effettivo" e oltre questi limiti concorrono a formare il reddito solo per la parte che eccede (circolare 23 dicembre 1997, n.326, paragrafo 2.2.3).

<p>Le <b>cene aziendali</b> rivolte ai <b>dipendenti ed amministratori</b> (per esempio, la cena di Natale o per festeggiare i 50 anni di attività).</p>	<p>Fruitori del bene o del servizio: <b>dipendenti e amministratori.</b></p>	<p>L'IVA è <b>indetraibile</b> per mancanza dell'inerenza (articolo 19, comma 1, DPR n.633/72 e risoluzione 16 ottobre 1990, prot. N.666305).</p>	<p>Va considerata <b>prima la deduzione al 75%</b> (articolo 109, comma 5, del TUIR) e <b>successivamente il limite del 5‰ delle spese annue complessive per prestazioni di lavoro dipendente</b> (articolo 100, comma 1, TUIR). Non è una spesa di rappresentanza, perché manca la finalità promozionale.</p>	<p>"L'utilizzazione delle opere e dei servizi" indicate all'articolo 100, comma 1, TUIR, <b>non sono tassate</b> come fringe-benefit (articolo 51, comma 2, lettera f, TUIR).</p>
<p>Il costo per l'acquisto di <b>alimenti e bevande per i "distributori automatici"</b> collocati nei locali dell'impresa".</p>	<p>Fruitori del bene o del servizio: <b>dipendenti.</b></p>	<p>L'IVA è <b>detraibile</b> (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR 633/72), anche per l'acquisto delle capsule/cialde, che vanno inserite manualmente negli erogatori delle bevande, in quanto la risoluzione 1° agosto 2000, n. 124/E, ha equiparato questi distributori a quelli "automatici".</p>	<p><b>Deduzione al 100%</b>, perché non sono né somministrazioni di alimenti e bevande, né spese di rappresentanza (manca lo scopo promozionale).</p>	<p><b>Non concorrono</b> a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe-benefit.</p>
<p>L'acquisto di <b>alimenti e bevande genericamente al consumo in azienda</b> (non in mensa o tramite distributori automatici), come,</p>	<p>Fruitori del bene o del servizio: <b>dipendenti.</b></p>	<p>L'IVA è <b>indetraibile</b> (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR 633/72).</p>	<p><b>Deduzione al 100%</b>, perché non sono né somministrazioni di alimenti e bevande, né spese di rappresentanza (mancano gli scopi promozionali).</p>	<p><b>Non concorrono</b> a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe-benefit.</p>

ad esempio, per <b>l'acqua</b> o <b>gli snack</b> da tenere in azienda per la <b>pausa caffè</b> o per festeggiare una ricorrenza aziendale o un compleanno.				
--	--	--	--	--

In seguito riportiamo un elenco, da utilizzare come pro-memoria, per aiutarvi ad inquadrare il trattamento tributario delle spese promozionali di vendita:

TIPOLOGIA DI SPESA	SOGGETTO FRUITORE	DETRAZIONE DELL'IVA	DEDUCIBILITÀ DEL COSTO
<p><b>Sconti incondizionati:</b> l'acquisto di beni, sia "propri" (cioè oggetto della propria attività), sia "non propri", destinati ad essere "<b>ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, in conformità alle originarie condizioni contrattuali</b>" (<b>vendite promozionali del tipo "3 per 2"</b>, anche tramite scambio di corrispondenza). Non si tratta di sconti condizionati da eventi futuri e incerti (come, invece, potrebbe essere lo sconto per il pagamento "pronta cassa", condizionato dal pagamento anticipato), ma di sconti incondizionati, già presenti nelle "originarie condizioni contrattuali" (cioè, chi ne beneficia non è tenuto ad alcun adempimento aggiuntivo a favore di chi li concede). Le seguenti regole valgono anche per i ser-</p>	<p>Fruitori del bene: solo <b>clienti</b>.</p>	<p>L'IVA è <b>detraibile</b>, perché venendo offerti "al cliente nel contesto di un rapporto sinallagmatico a titolo oneroso", non sono spesa di rappresentanza, quindi, non si applica l'indetraibilità dell'articolo 19 bis1, comma 1, lettera h), DPR 633/72 (nota 46 della circolare dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti del 27 aprile 2009, n. 9/IR). Per la <b>natura IVA in fase di cessione</b> (esclusa IVA, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 2, DPR 633/72). L'IVA è <b>indetraibile</b> per gli "alimenti e bevande" (perché l'indetraibilità per questi beni è oggettiva).</p>	<p>Il costo è <b>deducibile</b>, perché sono cessioni prive del requisito della "gratuità", quindi, il costo sostenuto per ottenere i relativi beni ceduti non può essere considerato spesa di rappresentanza (circolare 3 agosto 1979, n. 25).</p>

vizi "ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, in conformità alle originarie condizioni contrattuali".			
--	--	--	--

In seguito riportiamo un elenco, da utilizzare come pro-memoria fiscale, per aiutarvi ad inquadrare il trattamento tributario delle spese riferite all'acquisto di beni e servizi omaggiati:

TIPOLOGIA DI SPESA	SOGGETTO FRUITORE	DETRAZIONE DELL'IVA	DEDUCIBILITÀ DEL COSTO
L'acquisto di <b>alimenti e bevande</b> di costo/valore unitario <b>non superiore a euro 50</b> , "distribuiti gratuitamente" a clienti, fornitori, banche o altri soggetti inerenti all'attività dell'impresa. Si applicano le stesse regole della riga successiva. Ad esempio, lo spumante, il panettone, il torrone, regalati ai clienti per Natale, le caramelle da tenere sul bancone di entrata dell'azienda ad uso dei clienti o il caffè da offrire ai clienti, diverso da quello utilizzato nei distributori (per il quale, l'IVA si detrae comunque).	Fruitori del bene o del servizio: clienti, fornitori, banche o altri soggetti inerenti all'attività dell'impresa ( <b>non i dipendenti</b> , per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).	E' detraibile l'IVA per gli alimenti e le bevande che sono anche "distribuiti gratuitamente" e non superano i euro 50, in quanto l'articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, DPR 633/197, prevale sulla lettera f) sugli alimenti e bevande (circolare 19 giugno 2002, n. 54/E, risposta 16.6).	Sono deducibili (risoluzione 12 marzo 2014, n. 27/E), senza subire il "test di congruità" dell'articolo 108, comma 2, TUIR, ma in base alle eventuali altre limitazioni del TUIR, gli acquisti di beni ("propri" o "non propri", non di servizi) "distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore" a euro 50.
L'acquisto di " <b>beni non propri</b> " (non oggetto dell'attività d'impresa) di costo/valore unitario <b>non superiore a euro 50</b> , "distribuiti gratuitamente".	Fruitori del bene o del servizio: <b>clienti, fornitori, banche o altri soggetti</b> inerenti all'attività dell'impresa ( <b>non i dipendenti</b> , per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).	E' <b>detraibile</b> l'IVA per l'acquisto di "beni non propri" di "costo unitario" non superiore a euro 50, destinati a „cessioni gratuite" (articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, DPR 633/72).	Sono <b>deducibili</b> (risoluzione 12 marzo 2014, n. 27/E), senza subire il "test di congruità" dell'articolo 108, comma 2, TUIR, ma in base alle eventuali altre limitazioni del TUIR, gli acquisti di beni ("propri" o "non propri", non di servizi) "distribuiti gra-

			tuitamente di valore unitario non superiore" a euro 50.
L'acquisto di <b>"beni non propri"</b> (non oggetto dell'attività d'impresa) di costo/valore unitario <b>superiore a euro 50</b> , "distribuiti gratuitamente".	Fruitori del bene o del servizio: <b>clienti, fornitori, banche o altri soggetti</b> inerenti all'attività dell'impresa ( <b>non i dipendenti</b> , per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).	E' <b>indetraibile</b> l'IVA relativa all'acquisto di "beni non propri" di "costo unitario" superiore a 50 euro, destinati a "cessioni gratuite" (articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, DPR 633/72). Per la natura della cessione gratuita si veda la nota 1 (se Ue o extra-Ue).	<b>Sono di rappresentanza</b> , le spese relative ai "beni non propri" di "valore unitario" superiore a euro 50 (come quelle relative ai "propri" sopra i 50 euro) "distribuiti gratuitamente".
L'acquisto di <b>servizi di terzi</b> , "distribuiti gratuitamente". A riguardo si veda anche paragrafo successivo.	Fruitori del bene o del servizio: <b>clienti, fornitori, banche o altri soggetti</b> inerenti all'attività dell'impresa ( <b>non i dipendenti</b> , per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).	E' <b>indetraibile</b> l'IVA relativa all'acquisto di servizi di terzi (risposta 1° febbraio 2019, n. 22), destinati a "cessioni gratuite" (articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, DPR 633/72).	<b>Sono di rappresentanza</b> , le spese relative ai servizi di terzi, "distribuiti gratuitamente".
L'acquisto di <b>"beni propri"</b> (oggetto dell'attività) di costo/valore unitario <b>non superiore a euro 50</b> , "distribuiti gratuitamente".	Fruitori del bene o del servizio: <b>clienti, fornitori, banche o altri soggetti</b> inerenti all'attività dell'impresa ( <b>non i dipendenti</b> , per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).	E' <b>detraibile</b> l'IVA relativa all'acquisto di "beni propri" (di qualunque importo), destinati a "cessioni gratuite", perché non si applica l'indetraibilità dell'articolo 19 bis1, comma 1, lettera h), DPR 633/72, secondo la quale "non è ammessa in detrazione" l'IVA relativa alle "spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul Reddito" (ciò perché dovrebbe essere ancora valida, solo ai fini IVA, la circolare 16 luglio 1998, n. 188/E, paragrafo 6).	<b>Non subiscono il "test di congruità"</b> dell'articolo 108, comma 2, del TUIR, ma sono <b>deducibili</b> , in base alle eventuali altre limitazioni del TUIR, gli acquisti di beni ("propri" o "non propri", non di servizi) "distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore" a euro 50.

L'acquisto di "beni propri" (oggetto dell'attività) di costo/valore unitario superiore a euro 50, "distribuiti gratuitamente".	Fruitori del bene o del servizio: <b>clienti, fornitori, banche o altri soggetti</b> inerenti all'attività dell'impresa ( <b>non i dipendenti</b> , per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).	È <b>detraibile</b> l'IVA relativa all'acquisto di "beni propri" (di qualunque importo), destinati a "cessioni gratuite", perché non si applica l'indetraibilità dell'articolo 19 bis1, comma 1, lettera h), DPR 633/72, secondo la quale "non è ammessa in detrazione" l'IVA relativa alle "spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito".	<b>Sono di rappresentanza</b> , le spese relative ai "beni propri" di "valore unitario" superiore a euro 50 (come quelle relative ai "non propri" sopra i euro 50 e i servizi di terzi), "distribuiti gratuitamente".
--	--	---	---

#### 4

### Il trattamento tributario delle spese di intrattenimento e delle spese di ospitalità, nonché delle spese di pubblicità e delle spese inerenti

Per tutti i clienti

In seguito riportiamo un elenco, da utilizzare come pro-memoria, per aiutarvi ad inquadrare il trattamento tributario delle spese di intrattenimento e delle spese di ospitalità:

TIPOLOGIA DI SPESA	SOGGETTO FRUITORE	DETRAZIONE DELL'IVA	DEDUCIBILITÀ DEL COSTO
"Spese di intrattenimento" e "di ospitalità" (cioè di "viaggio, vitto e alloggio"): <b>le "spese per viaggi turistici"</b> , in occasione dei quali sono "programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica	Fruitori del servizio: indifferentemente solo <b>clienti</b> oppure <b>anche altri soggetti</b> .	L'IVA relativa alle "spese di rappresentanza, come definite", dal TUIR, è <b>indetraibile</b> (articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, DPR 633/72).	Queste " <b>spese di intrattenimento</b> " e " <b>di ospitalità</b> " (cioè di "viaggio, vitto e alloggio") sono di rappresentanza, anche se sono rivolte solo ai clienti (circolare 13 luglio 2009, n. 34/E, paragrafo 6.1.2).

dell'impresa" (articolo 1, comma 1, lettera a, decreto ministeriale 19 novembre 2008) dunque con questi non si intendono i costi fieristici, e delle "fiere in casa" che hanno ovviamente altro trattamento fiscale.			
<b>"Spese di intrattenimento"</b> : le "spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione" di <b>"ricorrenze aziendali"</b> o di festività nazionali o religiose" (articolo 1, comma 1, lettera b, decreto ministeriale 19 novembre 2008). Ad esempio, la cena di Natale o per festa per i 50 anni di anniversario dell'impresa.	Fruitori del servizio: indifferentemente solo <b>clienti</b> oppure <b>altri soggetti</b> .	L'IVA relativa alle "spese di rappresentanza, come definite" dal TUIR, è <b>indetraibile</b> (articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, DPR 633/72).	Queste <b>"spese di intrattenimento"</b> sono di <b>rappresentanza</b> .
Le <b>"spese di ospitalità"</b> (cioè di "viaggio, vitto e alloggio") durante <b>"ricevimenti"</b> di vendita organizzati in occasione di <b>ricorrenze aziendali</b> , in cui" sono "ospitati clienti dell'impresa, ai quali, durante l'evento, sia anche presentato in ante prima il <b>nuovo catalogo dei prodotti oggetto della propria attività"</b> (circolare dell'Istituto di ricerca dei Dottori commercialisti 27 aprile 2009, n.9, paragrafo 3).	Fruitori del servizio: solo <b>clienti</b> .	L'IVA è <b>detraibile</b> , perché non sono "spese di rappresentanza" (articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, DPR 633/72).	Queste <b>"spese di ospitalità"</b> <b>non sono di rappresentanza</b> (circolare dell'Istituto di ricerca dei Dottori commercialisti 27 aprile 2009, n. 9, paragrafo 3) e costituiscono spese di pubblicità.
<b>"Spese di intrattenimento"</b> : "spese per feste, ricevimenti e altri	Fruitori del servizio: indifferentemente solo <b>clienti</b> oppure <b>anche</b>	L'IVA relativa alle "spese di rappresentanza, come definite"	Queste <b>"spese di intrattenimento"</b> sono di <b>rappresentanza</b> .

eventi di intrattenimento organizzati" in occasione <b>"dell' inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti</b> dell'impresa" (articolo 1, comma 1, lettera c, decreto ministeriale 19 novembre 2008), quindi, anche per nuove strutture di vendita (Assonime 9 aprile 2009, n. 16).	<b>altri soggetti.</b>	dal TUIR, è <b>indetraibile</b> (articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, DPR 633/72).	
---	------------------------	---	--

In seguito riportiamo un elenco, da utilizzare come pro-memoria fiscale, per aiutarvi ad inquadrare il trattamento tributario delle spese di pubblicità:

TIPOLOGIA DI SPESA	SOGGETTO FRUITORE	DETRAZIONE DELL'IVA	DEDUCIBILITÀ DEL COSTO
<b>Spese di pubblicità o propaganda</b> , con l'obbligo di una delle parti del <b>contratto</b> di "pubblicizzare e/o propagandare il <b>prodotto, il marchio, i servizi</b> " dell'altra (risoluzione 17 settembre 1998, n. 148, e circolare 13 luglio 2009, n.34/E) (nota 3). Ad esempio, la pubblicità sui cartelloni dello stadio comunale.	Fruitori della pubblicità: <b>clienti potenziali.</b>	L'IVA è <b>detraibile</b> , perché non sono "spese di rappresentanza" (articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, DPR 633/72).	Le <b>spese di pubblicità o propaganda</b> (che non si possono più capitalizzare in bilancio) sono <b>deducibili.</b>

In seguito riportiamo un elenco, da utilizzare come pro-memoria fiscale, per aiutarvi ad inquadrare il trattamento tributario di altre tipiche spese aziendali:

TIPOLOGIA DI SPESA	SOGGETTO FRUITORE	DETRAZIONE DELL'IVA	DEDUCIBILITÀ DEL COSTO
Costo per l'affitto di una sala di un albergo o ristorante, comprensivo di coffee break (servizio accessorio all'attività principale), per effet-	Fruitori del servizio: solo <b>clienti.</b>	L'IVA è <b>detraibile</b> , perché non sono "spese di rappresentanza" (articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, DPR 633/72), ma sono spese	Il costo è deducibile, perché non sono "spese di rappresentanza" ma sono spese inerenti all'attività tipica, trattandosi di servizi com-



<p>tuare una riunione con i clienti per spiegare il funzionamento di un prodotto/servizio aziendale. Tutte queste attività sono comprese nel contratto di vendita/ di assistenza del prodotto/servizio aziendale.</p>		<p>inerenti all'attività tipica, trattandosi di servizi compresi nel contratto di fornitura/assistenza con il cliente (quindi, servizi non gratuiti).</p>	<p>presi nel contratto con il cliente (quindi, servizi non gratuiti).</p>
---	--	---	---



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: [privacy@bureauplattner.com](mailto:privacy@bureauplattner.com).

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
www.bureauplattner.com

**MOORE STEPHENS**

